

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"
Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

Sommario

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 della COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato	2
REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della COMMISSIONE del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti in "de minimis"	2
DEFINIZIONI	3
Impresa	3
Dimensione di impresa	3
Impresa unica	5
Impresa in difficoltà	8
CUP (Codice Unico di Progetto) e codificazione contabile adeguata	9
DURC	10
SPECIFICHE INERENTI I SINGOLI PUNTI DEL BANDO	10
PUNTO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI	10
PUNTO 4 – INIZIATIVE AMMISSIBILI	12
PUNTO 6 – INTENSITA' E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE	12
PUNTO 7 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE	12
PUNTO 8 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	13
PUNTO 10 – EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	13
PUNTO 11 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	13

SI PRECISA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO ESPLICATIVO NON VUOLE ESSERE ESAUSTIVO E/O SOSTITUTIVO DEL BANDO, MA VUOLE ESSERE UN SUPPORTO PER CHIARIRE ALCUNE DEFINIZIONI CONTENUTE NEL BANDO E L'OPERATIVITA' DI FI.L.S.E. S.p.A. NELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE IN RIFERIMENTO A TALUNI ASPETTI.



REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"

Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 della COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come il tessuto normativo a cui fare riferimento, un quadro normativo generale qualora non vi siano norme più specifiche in merito.

Il bando (Lex Specialis) non può essere contrario a quanto prescritto dal Regolamento a cui attiene, per il principio della gerarchia delle fonti del diritto, ma può, in taluni casi, e come sovente accade, essere più restrittivo del Regolamento stesso.

Di seguito si riportano alcuni articoli del Regolamento (UE) n. 651/2014 o parte di essi che non sono esaustivi dell'intero testo a cui si rimanda. **Si precisa che sono stati omessi articoli del Regolamento (UE) n. 651/2014 o parti di essi per non generare confusione, in quanto il Regolamento risulta di più ampia applicazione rispetto alla Lex Specialis.**

Affinché gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale il Regolamento (UE) n. 651/2014 non si applica agli **aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno**, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Al fine di evitarne l'elusione, il Regolamento (UE) n. 651/2014 non si applica agli aiuti concessi alle **imprese in difficoltà**, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. La definizione di impresa in difficoltà viene disciplinata all'art 2 comma (18) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della COMMISSIONE del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti in "de minimis"

Di seguito si riportano alcuni articoli del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o parte di essi che non sono esaustivi dell'intero testo a cui si rimanda.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis") gli **"aiuti de minimis" sono considerati concessi** nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti (alla data del provvedimento di concessione), indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

Qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"

Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

Ai sensi dell'art. 3(8) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in caso di **fusioni** o **acquisizioni**, per determinare se gli eventuali aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione, pertanto tutti gli aiuti accordati a tale titolo alle imprese oggetto dell'operazione devono esser **sommati**. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

Ai sensi dell'art. 3(9) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in caso di **scissione** di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è attribuito all'impresa che ne ha fruito, solitamente identificata nell'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" deve essere ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il **trasferimento di ramo d'azienda** configurato come operazione di **acquisizione**, determina il trasferimento del "de minimis" in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto era imputato al ramo d'azienda oggetto di trasferimento. Viceversa, nel caso in cui il **trasferimento di ramo d'azienda** si configuri come operazione di **cessione**, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto "de minimis" imputato al ramo ceduto.

DEFINIZIONI

Impresa

Ai sensi dell'art. 1 della Raccomandazione della Commissione del 06 maggio 2003 (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Dimensione di impresa

Ai sensi dell'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 vengono stabiliti gli effettivi e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese; in particolare:

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone in termini di ULA (unità lavorative/anno), il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"

Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

Ai fini della determinazione di tale requisito si rimanda anche alle Risposte formulate dalla "Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive" consultabili sul sito internet del Ministero delle Attività Produttive.

Ai sensi dell'art. 3 della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 si definiscono le imprese autonome, quelle associate e le collegate come segue:

1. Si definisce «**impresa autonoma**» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «**imprese associate**» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.
3. Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Qualora la partecipazione degli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma nell'impresa richiedente sia totalitaria il rapporto tra i due soggetti sarà considerato di collegamento, pertanto non sarà applicabile l'esenzione di partecipazione di cui al paragrafo precedente (vedi risposta della

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"

Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

Commissione per la determinazione della dimensione aziendale della diciassettesima riunione del 15.12.2015 al quesito n. 62 scaricabile dal sito www.sviluppoeconomico.gov.it).

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Impresa unica

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis") un gruppo d'impresе collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma "de minimis", mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate.

Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli **aiuti ottenuti a tale titolo** nel triennio di riferimento (esercizio finanziario interessato¹ e i due esercizi precedenti) non solo **dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa da un rapporto di collegamento** (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro.

Fanno eccezione:

¹ Per esercizio finanziario si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parti dell'impresa unica abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"
Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

- le imprese per le quali il collegamento si realizza esclusivamente attraverso un Ente pubblico, le quali verranno prese in considerazione "singolarmente";
- le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa unica.


Il rapporto di collegamento può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Ai fini dell'art. 2 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma precedente, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Di seguito alcuni esempi per chiarire il concetto di impresa unica:



L'impresa che presenta domanda di agevolazione è l'impresa C (evidenziata in giallo). Sulla base di quanto previsto dalla normativa de minimis, l'impresa C dovrà indicare, in sede di presentazione della domanda, oltre alle agevolazioni in de minimis precedentemente percepite da lei stessa, le

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"

Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

agevolazioni in de minimis precedentemente percepite dalle imprese controllanti e controllate, anche indirettamente, quindi dalle imprese che insieme alla richiedente costituiscono impresa unica.


Conseguentemente, la domanda di contributo dovrà riportare i seguenti dati relativi alle agevolazioni percepite in regime de minimis nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, con indicazione della data di inizio e fine dell'esercizio finanziario, relative ai seguenti soggetti:

- Impresa C (impresa richiedente)
- Impresa D (impresa controllata da C)
- Impresa E (impresa controllata da D e, indirettamente, anche da C)
- Impresa A (controllante di C)
- Impresa F (controllante di A e, indirettamente, anche di C)
- Impresa B (in rapporto di impresa unica con C in quanto controllata da A, stessa controllante di C)

Tutti i soggetti precitati costituiscono "impresa unica" con l'impresa richiedente.

Se, a titolo esemplificativo, B o E avessero il controllo di un altro soggetto, oppure F fosse controllata da un altro soggetto, anche tali soggetti sarebbero tenuti a comunicare i dati delle agevolazioni de minimis precedentemente percepite e, quindi, farebbero "impresa unica" con C.

Al fine di meglio precisare il concetto di "controllo indiretto" si riportano, a titolo esemplificativo, i casi di seguito descritti:




L'impresa E non fa impresa unica con C.

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"
Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

Al contrario, nella situazione seguente:



C, D ed E sono impresa unica grazie alla partecipazione diretta di C in E per il 21% e alla partecipazione indiretta di C in E tramite il controllo di C in D (51%).

Impresa in difficoltà

L'articolo 2 al comma (18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 prevede che sia considerata impresa in difficoltà quella che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"

Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

CUP (Codice Unico di Progetto) e codificazione contabile adeguata

Sugli originali dei titoli di spesa, nonché sulla documentazione attestante i pagamenti da esibire in sede di controllo in loco, deve essere riportato il CUP risultante dal provvedimento di concessione dell'agevolazione. Tale vincolo non sussiste nel caso di pagamenti relativi al personale.

Anche per i titoli di spesa emessi antecedentemente alla data di ricezione dell'atto di concessione, il CUP dovrà essere riportato sugli originali (a mano in modo leggibile, con stampa o timbro).

In base alle previsioni dell'Art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 si invitano i beneficiari a dotarsi di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione. Il beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza; tale previsione è infatti finalizzata a facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale ed in particolare a garantire la pronta rintracciabilità delle transazioni relative al progetto all'interno del sistema contabile generale. La previsione di mantenere una contabilità separata (ovvero una commessa interna) può essere assolta attraverso la predisposizione di un sistema contabile distinto (anche mediante l'utilizzo di fogli di calcolo) oppure attraverso un'adeguata codifica contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzia, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità generale. Mediante il sistema di contabilità separata o l'adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) sarà possibile l'immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative a un'operazione cofinanziata, la loro inequivocabile riconducibilità all'operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione probatoria della spesa. A tale fine si consiglia che le transazioni riguardino singoli pagamenti di singole fatture, evitando i pagamenti cumulativi di più fatture e/o più fornitori.

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"
Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

DURC

La Legge n. 98 del 09/08/2013 prevede che "ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)". FI.L.S.E. S.p.A. provvederà pertanto a verificare la regolarità contributiva dell'impresa richiedente presso gli enti competenti.

Qualora l'impresa, in sede di concessione dell'agevolazione, risultasse non regolare con il versamento dei contributi, FI.L.S.E. S.p.A. procederà alla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi del punto 9, comma 8 del bando. Qualora l'impresa non regolarizzi la propria posizione contributiva nei termini concessi da FI.L.S.E. con la precitata comunicazione, la domanda di agevolazione verrà definitivamente rigettata.

Qualora l'impresa, in sede di erogazione dell'agevolazione, risultasse non regolare con il versamento dei contributi stessi, FI.L.S.E. S.p.A. applicherà, in collaborazione con gli enti competenti, la procedura di "intervento sostitutivo", pertanto dovrà trattenere dall'importo spettante all'impresa la somma corrispondente all'inadempimento previdenziale/assicurativo e versarla direttamente agli enti competenti. Tale procedura di "intervento sostitutivo" si applica anche nel caso in cui l'importo dell'agevolazione sia inferiore al debito previdenziale/contributivo.

SPECIFICHE INERENTI I SINGOLI PUNTI DEL BANDO

La piattaforma informatica Bandi on Line non effettua alcuna valutazione di merito di quanto inserito nelle schermate rese disponibili (descrizioni, allegati, etc), pertanto anche se la domanda risultasse correttamente inviata a FI.L.S.E. S.p.A. mediante procedura informatica, questo non preclude la possibilità per lo stesso soggetto gestore di rigettare la domanda per motivi formali e/o di merito.

PUNTO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi del punto 2 del bando possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole, e medie imprese in forma singola o associata.

I soggetti beneficiari che possono presentare domanda variano a seconda della sottomisura scelta:

a) Alla sottomisura Sviluppo possono partecipare:

- Imprese attive, iscritte al registro delle imprese e in possesso del codice Ateco 2007 59.11.00;
- Soggetti non iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA ed in possesso del codice Ateco 2007 59.11.00;
- Associazioni o fondazioni che agiscono in regime di impresa, iscritte al REA e che abbiano nel proprio statuto la produzione di audiovisivi come attività prevalente

Tutti i soggetti sopra elencati devono avere sede legale o operativa in Liguria da almeno 12 mesi e devono detenere almeno il 50% dei diritti del soggetto dell'opera, direttamente o tramite un'opzione di contratto di cessione dei diritti e devono essere produttori indipendenti.

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"
Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

b) Alla sottomisura Produzione possono partecipare:

- imprese italiane di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, attive, in possesso del codice ATECO 2007 59.11.00 e iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
- imprese europee di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, con classificazione NACE Rev. 2 "59.11" iscritte al Registro delle Imprese presso un Ente omologo alla Camera di Commercio in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- imprese con sede legale al di fuori del territorio dell'Unione Europea purché stipulino un accordo di coproduzione o un contratto di produzione esecutiva con un'impresa con residenza fiscale nell'UE, la quale si configurerà come soggetto richiedente, che dovrà essere titolare di tutte le spese ammissibili;
Si precisa che la domanda di contributo dovrà pertanto essere presentata dall'impresa avente residenza fiscale nell'UE e che tutte le verifiche previste dal bando saranno in capo a quest'ultima.

Le imprese che partecipano a tale sottomisura devono:

- avere sede legale o operativa in Liguria o devono dichiarare l'impegno all'apertura di un'unità locale in Liguria entro il pagamento della prima quota di contributo;
- essere in possesso di un contratto di distribuzione fra le parti sottoscritto con un distributore cinematografico/broadcaster;
- essere produttore unico, co-produttore o avere un contratto di produzione esecutiva con la società di produzione dell'opera audiovisiva;
- essere produttori indipendenti

Il soggetto richiedente, che abbia i requisiti sia per la sottomisura A) che per la B), può presentare una domanda di agevolazione per ciascuna sottomisura, purché i progetti presentati siano afferenti a diverse tipologie; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo se l'impresa presenta un lungometraggio sulla sottomisura A, dovrà presentare un cortometraggio sulla sottomisura B.

Nell'ambito di ciascuna sottomisura, può essere presentato un'unica tipologia di progetto (lungometraggio, serie TV, serie Web, cortometraggio) relativa ad una sola opera.

Nel corso dell'istruttoria si procederà alla valutazione del soggetto beneficiario con particolare riferimento all'attività svolta e alla valutazione del progetto tramite un'apposita Commissione Artistica composta da esperti del settore.

Per i soggetti non iscritti alla Camera di Commercio il codice di attività potrà essere verificato presso la competente Agenzia delle Entrate.

La dotazione finanziaria prevista per il bando risulta pari a 1.000.000,00 di Euro stanziati con deliberazione della Giunta regionale del 31/10/2018; il 70% dei fondi verrà destinato alla prima finestra di apertura mentre il restante 30% verrà riservato per la seconda finestra.

Per la definizione di impresa e la determinazione della dimensione della stessa si rimanda al paragrafo "Definizioni" del presente documento.



REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"
Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

Si specifica che per concordato preventivo con continuità aziendale si intende quello per cui le imprese abbiano già ottenuto alla data di presentazione della domanda di agevolazione il relativo decreto di ammissione da parte del Tribunale.

PUNTO 4 – INIZIATIVE AMMISSIBILI

L'avvio del progetto coincide con la data del primo titolo di spesa ammissibile, mentre la conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Le iniziative possono essere ancora da avviare o già avviate, purché non ancora concluse alla data di presentazione della domanda. Si precisa che qualora in sede di istruttoria le spese ancora da effettuare venissero considerate non ammissibili il programma di investimento verrebbe valutato come già concluso alla data di presentazione della domanda e, pertanto, l'intero progetto non risulterebbe agevolabile.

Si precisa che l'eventuale richiesta di proroga (di durata non superiore a 6 mesi) del termine dei 15 mesi per la conclusione dell'investimento dovrà essere inoltrata antecedentemente alla scadenza di tale termine.

PUNTO 6 – INTENSITA' E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE

Si precisa che l'importo del contributo richiesto ad agevolazione non viene determinato provvisoriamente in maniera automatica dalla piattaforma Bandi on line ma dovrà essere digitato "manualmente" dal soggetto richiedente sulla base della tipologia di progetto presentata e delle percentuali di agevolazione previste dal bando. In sede di istruttoria verranno effettuate le opportune verifiche (limite massimo di contributo previsto dal bando, altre agevolazioni in "de minimis" ottenute dall'impresa, ammissibilità delle spese, punteggi, etc..) al fine di determinare il contributo effettivamente concedibile.

PUNTO 7 – PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Si precisa che la firma digitale apposta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente dovrà essere valida al momento dell'apposizione della stessa, pertanto il relativo certificato di firma digitale non dovrà essere revocato oppure sospeso oppure scaduto al momento dell'apposizione della sopraccitata firma. Sarà cura dell'impresa richiedente verificare la validità della firma digitale al momento dell'apposizione della stessa.

Il mancato rispetto delle modalità di invio di cui al punto 7, comma 1 comporterà l'inammissibilità della domanda di agevolazione.

Si precisa che ciascuna impresa può presentare una domanda di contributo a valere su ciascuna sottomisura, purché afferenti a diverse tipologie di progetto.

REGOLAMENTO ESPLICATIVO

Programma operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse 3 "Competitività delle Imprese"

Azione 3.3.2 Bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

Si precisa che ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, l'impresa dovrà allegare copia del modello F23 utilizzato per il pagamento. La piattaforma bandi on line non permetterà l'invio della domanda di agevolazione senza che sia stato allegato il precitato documento. Qualora il modello F23 allegato non risulti formalmente corretto, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva di procedere all'eventuale segnalazione presso la competente Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata dall'impresa in sede di presentazione della domanda dovrà risultare già attiva al momento dell'invio della richiesta di agevolazione. L'impresa è tenuta alla verifica del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata indicata ed a comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo della stessa.

PUNTO 8 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Si precisa che, al fine di permettere la valutazione del progetto presentato, ogni campo di descrizione dell'intervento proposto e delle singole spese oggetto dell'investimento dovrà essere compilato in maniera dettagliata ed esaustiva. Informazioni non sufficienti potrebbero determinare il rigetto della domanda di agevolazione e/o l'inammissibilità delle singole spese non adeguatamente descritte.

Si evidenzia che la documentazione allegata in formato elettronico dovrà essere completa e dettagliata in modo tale da consentire un'adeguata valutazione dell'ammissibilità di ciascuna spesa proposta ad agevolazione.

Potrà essere inoltre compilata la schermata relativa alla descrizione dell'eventuale fabbisogno formativo.

PUNTO 10 – EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Tutta la documentazione (originale) inerente la presentazione della domanda di agevolazione e la relativa richiesta di erogazione nonché i titoli di spesa rendicontati, non devono essere prodotti a FI.L.S.E. SPA ma tenuti disponibili presso il soggetto richiedente per i relativi controlli

PUNTO 11 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Si precisa che l'impresa dovrà eseguire l'investimento entro 15 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione salvo proroga, di durata non superiore a 6 mesi, su istanza motivata che dovrà essere inoltrata antecedentemente alla scadenza del termine per la conclusione dell'intervento.